Giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente ad un progetto di messa in sicurezza, adeguamento ed ampliamento volumetrico di una discarica esistente

T.A.R. Calabria - Reggio Calabria 9 agosto 222, n. 586 - Criscenti, pres.; De Col, est. - Comune di Motta San Giovanni (avv. Callipo) c. Regione Calabria (avv. Marafioti) ed a.

Ambiente - Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e rilasciato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in merito ad un progetto di messa in sicurezza, adeguamento ed ampliamento volumetrico di una discarica esistente.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato e depositato nelle forme e nei termini di legge, il Comune di Motta San Giovanni (RC) impugna il decreto n. 1961 del 26.02.2020 del Dirigente Generale della Regione Calabria–Dipartimento Ambiente e Territorio-Settore 4 Valutazioni Autorizzazioni Ambientali (Autorità "procedente"), con cui la Regione Calabria ha espresso, in esito ad una conferenza di servizi decisoria convocata in forma simultanea ed in modalità sincrona il 24.10.2019, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale e rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) sul progetto proposto dal Dipartimento 11 Ambiente e Territorio (Autorità "proponente") di "*Messa in sicurezza, adeguamento ed ampliamento volumetrico della discarica esistente in Loc. Comunia del Comune di Motta S. Giovanni"*.
2. Precisando trattarsi di una discarica esistente di rifiuti solidi urbani, funzionale a ricevere scarti lavorati dall'impianto di Sambatello (RC), inattiva da dieci anni ma nella quale risultano tuttora abbancati 80.000 mc di rifiuti su 250.000 mc di capienza dell'impianto, l'Amministrazione ricorrente ha rappresentato in fatto che:
- in data 12.03.2014 il Dipartimento 11 Ambiente e Territorio della Regione Calabria aveva presentato l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) con riferimento al progetto relativo alla messa in sicurezza dell'opera e al suo ampliamento fino a 500.000 mc. e, in data 19.01.2018, l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), chiedendo ai sensi dell'art. 10 D.lgs. n. 152/2006, vigente *ratione temporis*, il coordinamento delle due procedure che veniva accordato dall'Autorità procedente;
- quest'ultima convocava in data 30.03.2018 una (prima) conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona, ex art. 14-ter della stessa legge, laddove venivano acquisiti i pareri degli Enti competenti (ARPACAL, STV Regionale, parere dei Vigili del Fuoco), tutti favorevoli tranne quello (contrario) del Comune di Motta San Giovanni;
-non veniva invece acquisito il parere vincolante ex art. 146, commi 5 e 8 D.lgs. 22.01.2004 n. 42 da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia (alla quale il progetto non era stato trasmesso e di cui quest'ultima aveva pure chiesto la documentazione), sebbene l'opera progettata, relativa alla messa in sicurezza della discarica esistente e al suo adeguamento per l'esaurimento, ricadesse in ambito territoriale sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del D.M. 10.02.1974;
- i lavori della conferenza dei servizi si concludevano il 25.07.2018, data in cui veniva reso il verbale conclusivo di "*approvazione del progetto ai fini del rilascio dell'AIA, che verrà adottata con provvedimento dirigenziale generale da parte del Dipartimento Ambiente e Territorio*";
- nelle more dell'acquisizione della documentazione mancante (parere della Soprintendenza e Piano Monitoraggio e Controllo), il soggetto proponente (Dipartimento 11 Ambiente -Settore Rifiuti), con nota del 24.12.2018 comunicava al Comune di Motta San Giovanni l'intenzione di rivedere il progetto nel senso di una sua riduzione fino a 300.000 mc. della volumetria originariamente prevista;
- il progetto dell'impianto, così rimodulato, formava oggetto di interlocuzione e di confronto tra tutti gli enti coinvolti, al punto che, in data 24.10.2019, la Regione procedente comunicava la "riapertura" dei lavori della conferenza dei servizi conclusasi il 25.07.2018, non prima di aver acquisito, in ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, lo studio finalizzato ad accertare la sussistenza di interesse archeologico (VIARCH) per l'area di intervento;
- nella nota di riapertura si precisava che: "*la rimodulazione del progetto– data dalla sola variante della riduzione della volumetria da autorizzare (per effetto della diminuzione delle quote di abbanco) e dall'inserimento di ulteriori presidi ambientali- lasciava invariato tutto il resto del progetto, già valutato ed assentito; l'attività procedimentale, con riferimento in particolare agli aspetti procedurali di pubblicità (considerato che trattavasi sempre della medesima istanza autorizzativa), andava fatta salva per il principio di conservazione degli atti amministrativi; le valutazioni afferenti gli*

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

impatti ambientali (atteso che la volumetria inferiore della rimodulazione ha impatti decisamente minori rispetto a quelli già considerati) rimanevano assolutamente valide";
- la (seconda) conferenza dei servizi si articolava in tre sedute: nella prima (02.12.2019) venivano acquisiti i pareri favorevoli della STV, della Città Metropolitana di Reggio Calabria (Ufficio "Paesaggio ed Urbanistica" e Settore 10-Ambiente), del Dipartimento Presidenza UOA Foreste Forestazione e quello reso da ARPACAL tramite dichiarazione messa a verbale; in questa occasione, il Comune di Motta San Giovanni ribadiva il parere contrario all'ampliamento della discarica, ma non alla sua messa in sicurezza; nella seconda (09.01.2020) veniva acquisito il verbale di sopralluogo dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale; nella terza e ultima seduta (22.01.2020) venivano raccolti il parere favorevole della Soprintendenza di Reggio Calabria sotto il profilo della tutela paesaggistica ed archeologica e il parere dell'ASL per effetto del silenzio assenso. Al termine della terza seduta la Conferenza dei Servizi esprimeva il parere favorevole all'approvazione del progetto e al rilascio dell'AIA;
- acquisito in pari data il parere con prescrizioni sulla messa in sicurezza da parte dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e, successivamente (04.02.2020), il PMC vidimato da ARPACAL, in data 26.02.2020 il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria rilasciava, nei termini modulati, istruiti e verificati all'esito della Conferenza dei Servizi decisoria, il provvedimento finale di AIA che veniva tempestivamente impugnato dal Comune di Motta San Giovanni.
3. A supporto del gravame, il Comune ha dedotto un triplice ordine di motivi: a) *violazione degli artt. 208 e 242 D.lgs. n. 152/2006, violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, difetto di istruttoria e motivazione*; b) *violazione dell'art.14-ter, l. 7 agosto 1990, n. 241, violazione dell'art. 29 quater e dell'art. 25 d.lgs. n.152/2006; omessa istruttoria e difetto di motivazione; violazione del giusto procedimento*; c) *violazione e omessa applicazione D.M. 15.04.2019 n. 95 del Ministero dell'Ambiente, dell'art. 5 e dell'art. 29 ter, sexies e nonies d.lgs. n. 152/2006, violazione del d.lgs n. 3672003 "Attuazione della direttiva n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*".
In particolare, l'ente locale ricorrente sostiene che il procedimento per la bonifica e la messa in sicurezza della discarica (art. 242 TUA "*Procedure operative e amministrative di bonifica*") e quello per l'autorizzazione al suo ampliamento (art. 208 co.19 TUA "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*") non avrebbero potuto formare oggetto di una istruttoria simultanea e di una valutazione contestuale, essendo i due distinti moduli procedimentali rispettivamente preordinati a garantire finalità tra loro diverse, così come stabilito, in tesi, da un precedente analogo deciso dal Consiglio di Stato (sez. IV sent. n. 1423/2019).
Inoltre il Comune ricorrente contesta la legittimità della "riapertura" della Conferenza dei Servizi già conclusasi il 25.07.2018: la presentazione di un nuovo progetto, infatti avrebbe dovuto imporre l'indizione *ex novo* di un'altra nuova Conferenza di Servizi ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 *quater* TUA e 14 *ter* L. n. 241/1990, onde valutarne la conformità con la pluralità delle normative applicabili e soddisfare gli oneri di pubblicazione.
In stretta connessione alla censura testé riassunta, veniva postulata la violazione dei termini perentori prescritti dall'art. 14 *ter* per la conclusione dei lavori della Conferenza e il mancato rispetto dei principi di simultaneità e sincronia del *modus procedendi*, attesa la sopravvenuta, quanto illegittima, acquisizione di ulteriori pareri documentali all'indomani della chiusura dei lavori della Conferenza stessa, ancorché prima dell'adozione del provvedimento definitivo; in ogni caso, la decisione di utilizzare le risultanze documentali di una Conferenza dei Servivi già "archiviata" non poteva non aver determinato un deficit istruttorio viziante la valutazione del "nuovo" progetto.
Infine, l'Amministrazione ricorrente contesta il fatto che la Conferenza dei Servizi si sarebbe conclusa senza aver allegato alla domanda di AIA la "Relazione di riferimento" prevista dal D.M. 15.04.2019 del Ministero dell'Ambiente che, seppur entrato in vigore il 10.09.2019, avrebbe dovuto necessariamente applicarsi al procedimento autorizzatorio ancora in corso.
4. Si sono costituiti in giudizio con atto di mera forma e versando documentazione la Regione Calabria in data 10.09.2020, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria in data 11.09.2020, la Città Metropolitana di Reggio Calabria in data 29.09.2020 e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in data 27.04.2022, eccependo tutte l'infondatezza del ricorso introduttivo.
5. Con memoria difensiva del 05.05.2022 il Comune ricorrente ha insistito sull'accoglimento del ricorso, mentre la Città Metropolitana con memoria conclusionale del 13.05.2022 ha ribadito la correttezza del proprio operato, sollecitando il definitivo rigetto del gravame.
Da parte sua, con memoria difensiva depositata il 14.05.2022, la Regione ha preso diffusamente posizione sulle censure prospettate *ex adverso*, obiettando che:
- l'unica disposizione procedimentale applicabile al caso di specie è stata quella del 29 bis e ss. D.lgs. n. 152/2006, non risultando dalla documentazione allegata al progetto approvato né i presupposti di superamento dei livelli di concentrazione del rischio di contaminazione (CSR) e/o di altre fonti recenti o remote di contaminazione al punto da ricorrere alle procedure di bonifica previste dall'art. 242 TUA né le caratteristiche di una discarica assimilabile a quelle disciplinate dall'art. 208 TUA.
- stante la sostanziale identità del progetto avviato con la domanda di VIA, l'aumento dei presidi ambientali assicurati dalle opere di messa in sicurezza e la riduzione della volumetria dell'ampliamento, in tendenziale e parziale accoglimento delle istanze manifestate dal Comune coinvolto a più riprese dal *revirement* dell'Amministrazione proponente, del tutto

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

legittima si rivelerebbe la scelta di conservare la validità e l'efficacia delle risultanze documentali raccolte nel corso della prima conferenza dei servizi;
- i termini della conclusione della Conferenza dei Servizi, indetta il 24.10.2019 e conclusasi il 22.01.2020, sono stati rispettati, mentre i pareri acquisiti successivamente o erano già stati rilasciati a verbale dai rappresentanti degli enti partecipanti o, in ogni caso, sarebbero stati ottenuti per silenzio assenso;
- la relazione di riferimento prevista dal DM 15.04.2019 non sarebbe né un elemento costitutivo della procedura di AIA, dovendo invece subentrare prima della messa in esercizio dell'impianto, né un documento necessariamente obbligatorio, dovendo sottostare alla verifica di assoggettabilità a tale obbligo per la tipologia di impianto in considerazione; in ogni caso, anche quest'ultimo documento sarebbe stato acquisito dall'Autorità "proponente" in data 07.09.2020.
6. Posta in questi termini, all'udienza pubblica del 15 giugno 2022 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
7. Prima di accedere al merito della controversia, appare opportuna una ricognizione dell'articolato quadro normativo, nel cui contesto va a collocarsi il procedimento di approvazione del progetto di messa in sicurezza e di ampliamento della discarica esistente in località Comunia del Comune di Motta San Giovanni.
L'impianto rientra tra quelli elencati nell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 Categorie di attività industriali (punto 5 gestione di rifiuti) per le quali è necessaria l'AIA (IPPC, di cui all'art. 6, comma 13 TUA) che sostituisce, come prescritto dall'Allegato IX alla parte seconda dello stesso Decreto, l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208).
Tale progetto, di sicuro impatto ambientale, prevedendo una "rimodulazione" dell'impianto esistente attraverso la realizzazione di opere di risistemazione anche idrogeologica del sito ed interventi conservativi sia sull'area abbancata che sull'area libera da destinarsi al recupero di volumetria utili a garantire una maggior funzionalità dell'impianto stesso (v. all. n. 2 al doc. n. 2 di parte ricorrente), risulta essere stato correttamente assoggettato alla procedura di VIA e alla procedura di AIA, coordinate ed integrate tra loro a mente dell'art. 10 D.lgs. n. 152/2006, vigente prima della modifica introdotta dall'art. 7 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 104/2017 (v. istanza di VIA presentata dall'Autorità "proponente" il 12.03.2014 –doc. n. 1 della Regione resistente).
La norma suddetta implica che l'esito della verifica di VIA costituisca un passaggio propedeutico al rilascio dell'AIA (comma 1, articolo 10) pur contemplando, al comma 2 del medesimo articolo, una procedura di coordinamento ispirata ai consolidati criteri di efficacia, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa (articolo 97 della Costituzione) mediante la quale la procedura per il rilascio dell'AIA possa risultare implementata, sino al più alto grado di coordinamento, nel più generale procedimento di VIA. Lo stesso comma 2, al secondo capoverso, innalza la soglia di coordinamento tra i due procedimenti prevedendo, nell'ipotesi di coincidenza tra le due autorità competenti qui comunque non sussistente, una totale integrazione inter-procedimentale attraverso la quale il provvedimento di VIA, contenente tutte le informazioni e le condizioni enunciate all'articolo 10, comma 1 bis, faccia luogo (ovvero sostituisca) la stessa AIA.
7.1. Secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale (v. sent. 9 maggio 2013, n. 85), l'AIA costituisce l'esito della confluenza di plurimi contributi tecnici ed amministrativi in un unico procedimento, nel quale trovano simultanea applicazione i princìpi di prevenzione, precauzione, correzione alla fonte, informazione e partecipazione, che caratterizzano l'intero sistema normativo ambientale (§ 10.1. della citata sent. n. 85 del 2013).
Essa è rilasciata dall'autorità competente solo sulla base dell'adozione, da parte del gestore dell'impianto, delle migliori tecnologie disponibili (c.d. M.T.D., indicate anche con la locuzione di lingua inglese "*best available techniques*" o B.A.T.), di cui l'Amministrazione deve seguire l'evoluzione (§ 7.2. della sent. n. 85 del 2013).
L'autorizzazione integrata ambientale realizza, quindi, il "punto di equilibrio" fra contrastanti interessi, in particolare fra la salute (art. 32 Cost.), da cui deriva altresì il diritto all'ambiente salubre, e il lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali e il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso (§ 9. della sent. n. 85 del 2013).
7.2. Queste fondamentali puntualizzazioni costituiscono la "cornice teorica" nella quale iscrivere alcune delle norme relative alla procedura di rilascio dell'AIA compiutamente ed esclusivamente disciplinate nel titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006 (articoli da 29-*bis* a 29-*quaterdecies* e, per quanto di interesse, l'art. 29 *quater*).
Le norme in questione disciplinano la procedura di rilascio dell'AIA, che in base all'art. 29-ter s'inizia su domanda del soggetto interessato ad intraprendere una delle attività che la richiedono secondo il decreto citato (nel caso di specie, il soggetto pubblico "Settore Rifiuti del Dipartimento Ambiente e Territorio" della Regione Calabria o soggetto "proponente").
Sulla domanda, ai sensi del citato art. 29 *quater*, si svolge la relativa istruttoria, che comprende la fase delle consultazioni pubbliche, ai sensi del comma 2, e la successiva Conferenza dei Servizi decisoria convocata dall'Autorità "competente" (la Regione Calabria) in forma simultanea e in modalità sincrona.
Rileva nello specifico il comma 5 a tenore del quale "*La convocazione da parte dell' autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio*

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".
Sul punto, va subito chiarito che le appena richiamate disposizioni sulla legge "breve" del procedimento amministrativo sono chiare nel distinguere, da un lato, gli "atti di assenso" che la conferenza stessa è funzionale ad acquisire, dall'altro la "determinazione motivata di conclusione" adottata all'esito della stessa.
A questo proposito, è utile anzitutto rimarcare come lo stesso art. 14 della L. n. 241/1990, al comma 2, richiede di indire la conferenza decisoria quando "*la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati*": in tal modo, conformemente anche alla comune logica, si configura l'esito della conferenza come un momento successivo alla acquisizione degli atti di assenso, i quali assumono valore preparatorio.
Nello stesso senso, invero, si pone anche l'art. 14-*ter*, comma 7, per cui la "*determinazione conclusiva" della conferenza si adotta "all'esito dell'ultima riunione ... sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti*": è evidente allora che la posizione giuridicamente rilevante dell'amministrazione procedente (in funzione di "decisore") non è una delle molte che si mettono a confronto nel dibattito, ma l'esito del dibattito stesso che si esprime con il provvedimento finale.
È infine all'esito della Conferenza dei Servizi che l'Amministrazione "competente" o "procedente" si esprime sulla domanda, rilasciando l'AIA ovvero denegandola.
L'AIA, quindi, "*non costituisce la "sommatoria" dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo, caratterizzato da una disciplina specifica, che consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni imposte dall'autorizzazione medesima. In sostanza, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vengono "assorbite" nel provvedimento conclusivo, con la conseguenza che la efficacia delle prime non può che soggiacere al regime previsto per il secondo, non potendovi essere una pluralità di termini di efficacia, suscettibile di ledere il principio di certezza delle situazioni giuridiche, in contrasto con la ratio di semplificazione e concentrazione sottesa all'individuazione dello specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza dei servizi ed alla unicità del provvedimento conclusivo*" (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2020, n. 2733; Id. 1 marzo 2021 n. 1714).
Le anzidette puntualizzazioni torneranno utili per lo scrutinio del secondo motivo di ricorso (v. *infra*).
8. Tanto premesso, ad avviso del Collegio tutte le censure formulate dal Comune ricorrente sono infondate e meritano di essere respinte.
Va innanzitutto sottolineato, quale tratto comune dei motivi di ricorso dedotti, che l'impugnato provvedimento regionale, oltre a richiamare gli atti in cui si è articolato il complesso *iter* amministrativo e la documentazione prodotta nel corso dei vari passaggi istruttori, risulta adeguatamente motivato, anche per *relationem*, con riferimento ai verbali delle sedute della conferenza di servizi (riconvocata in data 24.10.2019 e conclusasi il 22.01.2020) e della totalità dei pareri espressi dalle amministrazioni ed uffici nel corso del procedimento, non essendo peraltro richiesto dalla legge, né essendo altrimenti ragionevole, pretendere che nel verbale conclusivo della conferenza vi sia una compiuta motivazione su tutti gli aspetti critici già affrontati e superati nel corso dei lavori.
In realtà, le censure mosse dal Comune ricorrente investono aspetti di ordine formale, criticando lo scorretto governo delle norme procedimentali che l'Autorità "procedente" avrebbe posto in essere nel rilasciare il provvedimento di AIA, a cominciare dal primo motivo di ricorso che sconta un evidente travisamento dei fatti.
Ad avviso dell'ente locale ricorrente, che chiama a conforto la sentenza n. 1423/2019 della IV Sezione del Consiglio di Stato asseritamente intervenuta su caso analogo, l'intera procedura di approvazione dell'AIA risulterebbe viziata dall'illegittima sovrapposizione di due moduli procedimentali, quello previsto dall'art. 208 comma 19 del TUA relativo alla realizzazione di varianti sostanziali di impianti di smaltimento di rifiuti esistenti e quello previsto dell'art. 242 TUA per le procedure operative ed amministrative di bonifica.
La prospettazione non è condivisibile, mentre è condivisibile quella dell'Amministrazione resistente, saldamente ancorata ad inconfutati riscontri documentali, non essendo state applicate né congiuntamente né disgiuntamente alcuna delle procedure evocate dalla difesa comunale.
Si è già anticipato in esordio (v. *supra* § 7) che, nell'ipotesi in cui l'impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi risulti, come nel caso concreto, pacificamente sottoposto ad AIA, l'intera disciplina prevista dall'art. 208 resta assorbita da quella prevista in tema di AIA stessa (v. Allegato IX alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006) e quindi dagli art. 29 bis e ss. del TUA.
Quanto alla malintesa procedura di bonifica che la Regione avrebbe sovrapposto a quella di AIA, il provvedimento impugnato, che recepisce quanto deliberato dalla Conferenza dei Servizi in data 22.01.2020, interviene sull'area situata a monte del Torrente Saetta Valletta, laddove l'ARPACAL ha escluso qualsiasi forma di contaminazione e il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio (CSR), condizione quest'ultima altrimenti indefettibile per attivare il prioritario piano di caratterizzazione e quello successivo di bonifica (v. doc. n. 14 della Regione resistente).
Che la conformazione particolare dell'area sopra descritta consti di una parte più elevata, che è stata realizzata con materiali di riporto non inquinati e sopra la quale giacciono 80.000 mc. di rifiuti abbancati e di una parte più bassa, questa

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

sì contaminata, ma estranea al progetto di adeguamento e ampliamento della discarica, era ben noto al Comune di Motta San Giovanni, così come a tutti i partecipanti della Conferenza dei servizi, atteso che nella "*Relazione di sintesi degli impatti ambientali comparativa tra quanto previsto nel progetto originario (500.000 mc) e quanto previsto nell'attuale aggiornamento (300.000 mc)*" si era dato espressamente conto che "*Le analisi condotte sui campioni di rifiuto hanno confermato la presenza all'interno dell'abbanco di rifiuti esclusivamente non pericolosi e non hanno fatto emergere il superamento delle CSC per nessuno dei parametri ricercati*" (doc. n. 15 della Regione resistente).
Il provvedimento in questione, sempre in estrema sintesi, non ha assolutamente imposto né la caratterizzazione né tantomeno la bonifica dell'area interessata ai lavori di sistemazione della discarica e di recupero volumetria utile al conferimento di un "surplus" si 50.000 mc. di rifiuti non pericolosi rispetto all'attuale capienza "nominale" dell'impianto, semplicemente per il fatto che, a seguito di puntuale istruttoria da parte degli organi preposti alle operazioni controllo e monitoraggio ambientale, non ne ricorrevano i presupposti.
Le argomentazioni fin qui sviluppate consentono di differenziare nettamente la fattispecie posta in decisione da quella affrontata dalla richiamata sentenza n. 1423/2019 della IV Sezione del Consiglio di Stato, relativa all'unificazione procedimentale tra progetti da sottoporre a VIA riguardanti due impianti di smaltimento di rifiuti territorialmente distanti tra loro, ma interdipendenti dal punto di vista funzionale ed economico-finanziario.
L'assenza di qualsiasi profilo di rischio di contaminazione, se non a valle- lo si ripete- del sito sopra cui si estende la discarica esistente, porta anche a chiarire il probabile equivoco in cui è incorso l'ente locale ricorrente sul concetto di messa in sicurezza dell'impianto che il progetto avviato dall'Autorità proponente intendeva ultimare.
Non viene in considerazione, infatti, il concetto normativo di "messa in sicurezza" definito nelle sue plurime accezioni (lett. m, n e o) dall'art. 240 TUA (messa in sicurezza d'emergenza, operativa e permanente) che alludono alla tipologia delle misure di prevenzione, che gravano anche sull'incolpevole proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021 n.1658), in presenza di contaminazioni "storiche" o recenti, quanto piuttosto quello "materiale" di opere conservative di sistemazione, impermeabilizzazione, consolidamento e di sbarramento tra spazi (vasche) già abbancati (zona B) e spazi "liberi" (v. verbale prima seduta della Conferenza dei Servizi del 02.12.20219 e foto allegate al verbale della seconda seduta del 09.01.2020- docc. n. 11 e n. 12 allegati alla memoria della Regione resistente).
Il motivo, pertanto, va respinto prima in fatto che in diritto.
9. È infondato anche il secondo gruppo di censure.
Non si presta ad essere condivisa, innanzitutto, la doglianza concernente la decisione di voler "riaprire" la Conferenza dei Servizi comunicata con la nota prot. n. 368548 del 24.10.2019 e di riconvocarla per il 02.12.2019 (doc. n. 10 di parte ricorrente), dopo che i lavori della precedente, indetta per l'esame e l'approvazione del progetto di ampliamento della discarica dimensionato su 500.000 mc. di rifiuti, si era conclusa il 25.07.2018.
Lungi dall'aver indebitamente sacrificato non meglio precisate esigenze di pubblicità, trasparenza e di istruttoria (peraltro apparentemente soddisfatte dalla non contestata pubblicazione del progetto rimodulato sul sito dell'Amministrazione regionale – v. pag. 12 memoria di costituzione della Regione resistente), reputa il Collegio che la condotta della Regione Calabria vada esente da mende, non rinvenendosi, in concreto, l'obbligo da parte dell'Autorità procedente di attivare *ex novo* la procedura della Conferenza dei Servizi (art. 29 *bis* e ss. TUA) con la previa pubblicazione della documentazione progettuale da esaminare e valutare.
Persuade, in tale senso, un duplice ordine di considerazioni.
9.1. In punto di fatto, è assodata e non controversa in atti la rimodulazione "al ribasso" del progetto di messa in sicurezza e di ampliamento dell'area che, rispetto all'originaria proposta, vede ridursi la volumetria dei rifiuti conferibili (da 300.000 a 250.000 mc.) e il potenziamento dei presidi ambientali, aspetto quest'ultimo da sempre conforme e coerente alle aspettative del Comune ricorrente.
Per il resto, il progetto è rimasto identico a quello già sottoposto alla consultazione pubblica e alle osservazioni delle amministrazioni coinvolte, compreso il Comune di Motta San Giovanni che, in occasione della prima seduta della Conferenza del 02.12.2019, ha manifestato, tra l'altro, avviso contrario per ragioni di tipo igienico-sanitario (v. doc. n. 11 di parte ricorrente).
Non si rinviene, sotto questo profilo, il punto di ricaduta di interesse al motivo, avendo il ricorrente partecipato alla conferenza dei servizi, (ri)esaminato il progetto integrato dal parere favorevole della Soprintendenza non acquisito in occasione della prima conferenza dei servizi e manifestato formalmente il proprio "dissenso".
9.2. In punto di diritto, si osserva quanto segue.
Risulta *ex tabulas* che i lavori della conferenza dei servizi indetta con nota del 05.06.2018 si siano conclusi con il verbale della seconda seduta del 25.07.2018, laddove si legge testualmente che "*la conferenza si esprime favorevolmente per l'approvazione del progetto e per il rilascio del successivo provvedimento finale di AIA*" (doc. n. 5 di parte ricorrente).
È altrettanto pacifico che, all'esito della seduta, cristallizzato nell'estratto di verbale suddetto, l'Amministrazione procedente non ha mai adottato ex art. 14 ter L. n. 241/990 "*la determinazione motivata di conclusione della conferenza con gli effetti di cui all'art. 14 quater*".
La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che oggetto di impugnativa non sia la decisione della conferenza

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

resa nell'apposito verbale conclusivo dei lavori, ma l'atto finale adottato dall'amministrazione procedente qui coincidente, all'evidenza, con il provvedimento di AIA.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 14 *ter*-a cui rinvia l'art. 29 *quater* comma 5 TUA- *"risulta caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza con valenza endoprocedimentale ed in una successiva fase che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, con valenza esoprocedimentale ed esterna, riservata all'Autorità procedente previa valorizzazione delle risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti ivi espresso, regola, quest'ultima, dal contenuto flessibile, in quanto resta ferma l'autonomia del potere provvedimentale dell'Autorità, purché dotato di adeguata adeguatezza*" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 settembre 2021 n. 6340; v. anche TAR Reggio Calabria 6 aprile 2021 n. 258).
Alla stregua della suesposta impostazione esegetica "*L'esito della Conferenza dei servizi costituisce solo un atto preparatorio della fase di emanazione di un nuovo provvedimento dell'Amministrazione che è l'unico ad assumere efficacia immediatamente lesiva, con la conseguenza che il verbale della prima non ha valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati*" (cfr. TAR Lombardia sez. III, 16 marzo 2020 n. 482; TAR Liguria sez. I, 17 settembre 2015 n. 744).
In sostanza, concorrono, entrambe in funzione "co-decisoria", una prima fase cd. "dichiarativa" caratterizzata dall'espressione in sede collegiale delle posizioni dei soggetti partecipanti ed una seconda fase cd. "monocratica" che rileva, valorizzandole, le posizioni "prevalenti", determinando la fattispecie costitutiva mediante l'adozione del provvedimento finale con effetti sostitutivi, nel caso di AIA, di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni intervenute.
Nello specifico, è indubbio che con il verbale del 25.07.2018 si era conclusa soltanto la fase "collegiale" della Conferenza dei Servizi, ma non il "procedimento" ordinato e coordinato al rilascio dell'AIA, tenuto conto che il verbale della Conferenza dei Servizi, in base anche all'attuale regime normativo, non può assumere alcun valore "costitutivo" e quindi "sostitutivo" del provvedimento finale.
Nel testo dell'art. 14 *quater*, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, viene disposto che: "*La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*" (comma 1); cui si correla poi razionalmente la previsione che: "*Le amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché' abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies*" (comma 1).
10. È quindi essenziale l'adozione di un provvedimento che recepisca la determinazione contenuta nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi, che segni la fine del procedimento autorizzatorio e, come tale, sia impugnabile davanti al giudice amministrativo.
Nella fattispecie in esame, la Conferenza dei Servizi indetta con la gravata nota del 24.10.2019 in seguito all'intenzione, già resa nota *aliunde* al Comune ricorrente, di ridimensionare l'impianto (v. doc. n. 6 Regione Calabria), non è che altro che una conferenza di servizi "supplementare" ovvero l'ulteriore sviluppo di quella esitata praticamente in un "nulla di fatto" con il verbale del 25.07.2018.
Non si rintraccia nello statuto del procedimento amministrativo alcuna disposizione contraria a prevedere, ravvisandosene come in questo caso l'opportunità, più moduli procedimentali di Conferenze dei Servizi all'interno di un unico procedimento destinato a concludersi con un provvedimento unico, a maggior ragione se il modulo "supplementare" è dettato dall'esigenza di acquisire integrazioni istruttorie intese a pervenire al provvedimento finale di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (v. sulla legittimità della conferenza dei servizi "supplementare" cfr. Cons. Stato n. 1714/21 cit.).
Ne deriva l'infondatezza della censura nella parte in cui si è lamentata la "riapertura" della conferenza dei servizi, laddove in effetti -giova ribadire- essa altro non è che la prosecuzione di un procedimento successivamente caratterizzato dall'acquisizione e dal vaglio degli ulteriori apporti istruttori e conoscitivi (*id est* ridimensionamento del progetto), legittimamente individuati nella riunione del 02.12.2019 e in quella successiva e conclusiva del 22.01.2020 (v. ad es. parere favorevole della Soprintendenza).
Nello stesso ordine di considerazioni, risulta infondato anche l'assunto che occorresse rinnovare la fase di pubblicità e le formalità partecipative di cui all'art. 29 *quater* comma 3 del D.lgs. n. 152/2006, che avevano già avuto regolare corso a suo tempo (e sulle quali il Comune- si ripete- non ha articolato alcuna doglianza), trattandosi di sviluppo e conclusione di un procedimento validamente incardinato e già, a suo tempo, avviato.
11. Va pure disatteso il profilo di critica incentrato sulla presunta violazione dei termini perentori stabiliti dall'art. 14 ter L. 241/1990 per la conclusione dei lavori della conferenza dei servizi e ciò anche in relazione al sub-procedimento di VIA

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

terminato in ritardo ai sensi dell'art. 25 comma 7 TUA.
Premesso che la conferenza dei servizi "supplementare", che si è riunita in forma simultanea e in modalità sincrona per la prima volta il 02.12.2019 e si è conclusa il 22.01.2020, ha rispettato il termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 ter comma 2 L. n. 241/90, il mezzo è comunque infondato anche qualora si facesse risalire il *dies a quo* all'ultima riunione della prima conferenza dei servizi tenutasi il 25.07.2018.
Analoga questione è stata vagliata e superata dalla menzionata sentenza n. 1714/2021 del Consiglio di Stato (punto 3.4.6.1) la quale, confutando il motivo di gravame, ha così statuito: "*sebbene il procedimento di autorizzazione unica ambientale (ivi compreso quello di rinnovo e riesame di cui all'art. 29 octies del d.lgs. 152/2006), sia improntato, per motivi di speditezza, sul modello procedimentale della conferenza di servizi, nondimeno ha propria specificità e struttura e termini propri, e in tal senso questa Sezione ha già avuto modo di precisare che*: *"L'autorizzazione unica ambientale costituisce il provvedimento finale di un procedimento, nel quale convergono tutti gli atti di autorizzazione, di valutazione e di assenso afferenti i campi dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'edilizia, delle attività produttive. L'autorizzazione integrata ambientale non costituisce quindi la mera "sommatoria" dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione medesima. In sostanza, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vengono "assorbite" nel provvedimento conclusivo, con la conseguenza che la efficacia delle prime non può che soggiacere al regime previsto per il secondo, non potendovi essere una pluralità di termini di efficacia, suscettibile di ledere il principio di certezza delle situazioni giuridiche, in contrasto con la ratio di semplificazione e concentrazione sottesa all'individuazione dello specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza dei servizi ed alla unicità del provvedimento conclusivo (Cons. Stato, Sez. IV, 29 aprile 2020, n. 2733)... In ogni caso la scadenza del termine di cui all'art. 14 ter non determina alcuna invalidità del provvedimento finale, sebbene il solo obbligo di adottare il medesimo [si tratti di quello adottato nel previgente, e qui applicabile regime normativo dall'autorità competente, ovvero della determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente, di cui al nuovo regime (cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 5857)]*".
D'altronde, l'art. 14 *ter* L. n. 241/90 non prevede espressamente che i termini per la conclusione dei lavori della Conferenza siano perentori a pena di illegittimità del provvedimento finale né che il superamento del termine di conclusione del procedimento comporti la consumazione del potere dell'Autorità procedente di definirlo con provvedimento espresso.
La giurisprudenza sembra essere consolidata nel senso che "*In materia di svolgimento della conferenza di servizi, il termine previsto dall'art. 14 ter, comma 1, l. n. 241/1990 non può essere considerato come un termine perentorio, non essendo espressamente denominato in tal senso dalla legge, né essendo prevista alcuna altra sanzione o diverso sviluppo procedimentale per la inosservanza del termine*" (cfr. Cons. Stato, sez. II, 16 dicembre 2021 n. 8383; TAR Napoli, sez. V, 28 giugno 2018 n. 4304) e che "*L'inosservanza dei termini di espletamento dell'indetta Conferenza di servizi non ne vizia l'atto conclusivo* "(cfr. TAR Campania, Salerno, sez. II 5 ottobre 2021 n. 2089).
Non può nemmeno applicarsi il nuovo l'art. 2, co. 8 bis ("*Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni*"), introdotto dal D.L. n. 76/2020, in quanto entrato in vigore il 17.07.2020, ossia dopo la conclusione del procedimento di che trattasi.
Quanto alla violazione dei termini per l'approvazione della VIA, l'art. 25 TUA nel prescrivere che "*Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241*" collega la perentorietà del termine alle ipotesi di una eventuale responsabilità per danno da ritardo nell'adozione del provvedimento finale e non all'esaurimento del potere di provvedere in assenza di un'espressa previsione sulla formazione del silenzio significativo.
Va quindi ritenuto che "*l'inosservanza dei medesimi non comporti alcuna causa inficiante la validità della procedura con conseguente illegittimità dei relativi atti; né implichi alcuna decadenza per l'Amministrazione dal potere di provvedere*" (cfr. TAR Marche 25 settembre 2018 n. 614; Cons. Stato, sez. V, del 25 marzo 2016, n. 1239; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 575, TAR Lazio, sez. III, 13 novembre 2017, n. 11299 e, sull'art. 27 bis D.lgs. 152/2006, TAR Catania, sez. I, 19 maggio 2022 n. 1386).
12. Soffermando ancora l'attenzione sul secondo motivo di ricorso, va confutata la denunciata violazione del principio della simultaneità e della contestualità dei lavori della conferenza dei servizi per avere l'Autorità "procedente" acquisito alcuni pareri istruttori dopo la sua chiusura o per non averli acquisiti affatto (es. parere VV.FF.).
Sul punto, possono essere condivise le controdeduzioni della Regione resistente, trattandosi o di contributi già confluiti nella precedente fase della conferenza di servizi e già oggetto di confronto dialettico tra le varie posizioni di cui le

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Amministrazioni partecipanti si sono fatte portatrici, posizioni che si sono evolute fino ad un momento di sintesi comune (v. ad es. VIARCH acquisito con nota del 26.07.2019; osservazioni della Città Metropolitana assunte con nota del 19.09.2018; richiesta di integrazioni di ARPACAL su proposta del PMC del proponente acquisita con nota del 10.09.2018) o di documenti non necessari all'approvazione del progetto (ad es. parere dei VV.FF di cui alla nota n. 38918 del 04.11.2019- doc. n. 17 della Regione resistente) o, ancora, di richieste documentali (ad es. nota Soprintendenza Archeologica di Reggio Calabria del 09.08.2018) superate dai successivi "step" della Conferenza dei Servizi (v. parere favorevole della Soprintendenza acquisito al termine della seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 22.01.2020 (v. doc. n.13 della Regione resistente).
Il parere favorevole dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale è stato espresso in via definitiva dal rispettivo rappresentante e verbalizzato nella stessa seduta del 22.01.2020 (v. doc. 13 cit.), salvo essere formalizzato in pari data in un documento ufficiale (v. doc. n. 4 dell'Autorità di distretto).
Lo stesso dicasi per il PMC (Piano di Monitoraggio e di Controllo) che, in quanto parte necessariamente integrante del progetto, ha formato oggetto di confronto tra le parti, ottenendo il parere favorevole di ARPACAL nell'ambito della Conferenza dei Servizi, salvo le integrazioni già concordate in sede di conferenza conclusiva, formalizzate nel PMC vidimato trasmesso in data 04.02.2020 e recepite nelle prescrizioni allegate al provvedimento finale di AIA.
Non registrandosi pareri espressi fuori dalla Conferenza dei Servizi che non siano stati sottoposti al contraddittorio delle amministrazioni partecipanti e che sarebbero viziati per difetto di competenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2018 n. 6273), la censura, anche *in parte qua*, è priva di pregio.
13. Tirando le fila dello scrutinio del secondo motivo di ricorso, emerge in definitiva che:
- il procedimento unico di VIA e di AIA si è definitivamente concluso con l'adozione del provvedimento finale di AIA da parte dell'Autorità procedente in data 26.02.2020;
- il suddetto procedimento si è legittimamente articolato su due conferenze di servizi decisorie: la prima che non è terminata con una determinazione motivata di conclusione dei lavori ovvero con l'adozione del provvedimento finale di AIA, ma soltanto con il verbale del 25.07.2018, privo di alcuna efficacia esterna; la seconda di tipo "supplementare" che, conservando la validità istruttoria dei pareri precedentemente acquisiti, salvo integrarli alla luce della rimodulazione del progetto di messa in sicurezza e di ampliamento della discarica, ha valutato le posizioni "prevalenti" dei partecipanti e si è conclusa con il provvedimento finale dell'Autorità procedente "all'esito dell'ultima riunione" della Conferenza stessa.
La pubblicità del progetto "rimodulato", di cui il Comune lamenta la mancata riedizione, sarebbe stata funzionale ad un nuovo procedimento e non, come accaduto, alla convocazione di una nuova Conferenza di Servizi (supplementare).
A tal proposito, questo Tribunale, discostandosi da un'autorevole, per quanto ancora isolata, pronuncia del Consiglio di Stato (sez. IV, sent. 19 ottobre 2021 n. 7021), ritiene che con riferimento ai procedimenti destinati a concludersi con un provvedimento "unico" (come, per l'appunto l'AIA ex art. 29 *quater* TUA), esso coincida con la determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi decisoria, dovendosi escludere la necessità di un doppio provvedimento finale che non troverebbe giustificazione né nel dettato normativo, né nei principi di semplificazione ed efficienza del procedimento amministrativo.
Una diversa interpretazione - che è quella fatta propria dalla citata sentenza del Consiglio di Stato- si porrebbe in contrasto, infatti, con l'art. 14 *ter* L. n. 241/1990 secondo cui "*la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati"* (art. 14-quater, comma 1), con il che "*i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza*" (comma 4).
L'assunzione di un ulteriore provvedimento conclusivo del medesimo procedimento, caratterizzato da una valutazione espressa in sede di Conferenza dei Servizi, sconfesserebbe, poi, l'obiettivo di razionalizzazione voluto dal Legislatore.
Soccorre, in tal senso, la stessa normativa speciale in tema di AIA (art. 29 *quater* d.lgs.152/2006) che, nel prevedere che la Conferenza dei Servizi è convocata "*ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale"*, sembra far intendere– contrariamente a quanto sostiene il Consiglio di Stato – che l'AIA può certamente coincidere con la "*determinazione motivata di conclusione della conferenza*", convocata proprio in funzione del rilascio dell'autorizzazione, dacché la determinazione "finale" della conferenza, emessa sulla base delle posizioni prevalenti e imputata all'Amministrazione procedente come atto individuale e non collegiale, è necessariamente distinta dalla riunione "finale" della stessa;
- i termini di conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi non sono perentori e comunque non hanno conseguenze invalidanti sul provvedimento finale;
- non v'è stato alcun parere reso dagli enti pubblici partecipanti all'infuori dei lavori della Conferenza.
Il motivo quindi è infondato e va respinto.
14. Non può, infine, trovare favorevole ingresso in giudizio il terzo e ultimo motivo di ricorso.
Al comma 1 dell'art. 29 *ter* TUA è stata aggiunta la lett m) ad opera del D.lgs. n. 46/2014 che prevede la presentazione della "Relazione di riferimento" qualora l'attività comporti l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose.

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Essa (art. 5 comma 1 lett. v-*bis* TUA) contiene informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività.
Tali informazioni riguardano l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della Relazione.
L'obiettivo del legislatore è la verifica periodica in fase di esercizio e al momento della cessazione definitiva dell'attività dello stato delle matrici ambientali rispetto a quello in essere al momento della messa in esercizio dell'installazione.
Il Comune ricorrente lamenta la mancata acquisizione della "Relazione di riferimento" in una fase anteriore al rilascio dell'AIA avvenuto con il Decreto Regionale n. 1961 del 26.02.2022, se non addirittura in quella contestuale alla presentazione della domanda di AIA.
L'assunto è infondato.
A prescindere dalla dubbia immediata applicabilità alla fattispecie del DM n.95/2019 entrato in vigore il 10.09.2019- e quindi in epoca successiva all'attivazione del procedimento di rilascio dell'AIA e alla stessa presentazione del progetto così come "rimodulato"- il dato normativo dell'art. 29 *ter* lett. m) è piuttosto chiaro nell'esigere dal gestore dell'impianto di smaltimento la presentazione della relazione di riferimento "*prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione*".
Come precisato dalla Circolare Ministeriale n. prot. 0022295 del 27.10.2014, richiamata puntualmente dalle difese della Regione resistente, la "Relazione di riferimento" non è, pertanto, un elemento costitutivo del progetto di AIA e l'obbligatorietà della sua presentazione non è automatica, essendo assoggettata a preventiva verifica in relazione alla tipologia dell'impianto e al suo impatto ambientale (art. 3 comma 3 DM n. 95/2019).
Trova conferma documentale in atti, comunque, che la "Relazione di riferimento" sia già stata depositata dall'Autorità proponente ben prima del termine assegnato di sessanta giorni dall'avvio dei lavori (v. nota n. 283217 del 07.09.2020- doc. n. 18 della Regione resistente).
Il mezzo quindi non coglie nel segno.
15. In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è infondato e deve, dunque, essere respinto.
16. La peculiarità della controversia e la natura di enti pubblici delle parti contendenti giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio, fatto salvo il contributo unificato che per legge resta a carico della parte soccombente.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it